



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

**Regolamento
sul Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e sul Canone mercatale**

(legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, commi 816-847)

***Testo approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30 marzo 2021,
modificato a novembre 2021 e febbraio 2024***

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – oggetto del regolamento
Articolo 2 – soggetto attivo
Articolo 3 – criteri generali per la determinazione della tariffa
Articolo 4 – approvazione tariffe

Titolo II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I - Disciplina generale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 5 – presupposto del canone
Articolo 6 – soggetto passivo
Articolo 7 – determinazione del canone
Articolo 8 – tipologie di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla durata
Articolo 9 – tariffe
Articolo 10 – esenzioni previste per legge
Articolo 11 – esenzioni regolamentari
Articolo 12 – riduzioni
Articolo 13 – termini e modalità di pagamento del canone
Articolo 14 – occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Capo II - Delle Occupazioni

Articolo 15 – categorie di occupazioni
Articolo 16 – classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni
Articolo 17 – particolari tipi di occupazione
Articolo 18 – occupazioni di urgenza

Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 19 – piano generale degli impianti pubblicitari
Articolo 20 – classificazione del territorio in categorie
Articolo 21 – tipologie di diffusione pubblicitaria
Articolo 22 – divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità
Articolo 23 – condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Articolo 24 – caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Articolo 25 – obblighi dei soggetti autorizzati
Articolo 26 – riduzioni
Articolo 27 – esenzioni regolamentari

Titolo III - CANONE MERCATALE

Capo I - Disciplina del canone mercatale

Articolo 28 – presupposto del canone
Articolo 29 – soggetto passivo
Articolo 30 – determinazione del canone
Articolo 31 – tipologie di occupazione in base alla durata
Articolo 32 – categorie di occupazione giornaliera
Articolo 33 – classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni
Articolo 34 – tariffe

Articolo 35 – riduzioni-maggiorazioni ai sensi della legge 160/2019
Articolo 36 – termini e modalità di pagamento del canone
Articolo 37 – occupazione abusiva
Articolo 38 – disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

Titolo IV – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto

Articolo 39 – oggetto

Capo II – Procedure amministrative

Articolo 40 – disposizioni generali in materia di procedimento
Articolo 41 – istanza
Articolo 42 – procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d’urgenza
Articolo 43 – istruttoria
Articolo 44 – adozione del provvedimento
Articolo 45 – contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione
Articolo 46 – rilascio della concessione o autorizzazione
Articolo 47 – obblighi dell’occupante
Articolo 48 – termine di scadenza della concessione o autorizzazione
Articolo 49 – cause di cessazione dell’efficacia della concessione o autorizzazione
Articolo 50 – modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione autorizzazione
Articolo 51 – rinuncia e posticipazione della concessione
Articolo 52 – rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 53 – subentro nell’occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari
Articolo 54 – rapporti tra Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio e Ufficio Tributi

Capo III – Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 55 – rimborso del canone
Articolo 56 – sanzioni per mancato pagamento
Articolo 57 – riscossione coattiva
Articolo 58 – rateazioni
Articolo 59 – interessi
Articolo 60 – importi minimi

Titolo V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni

Articolo 61 – gestione del servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 62 – pagamento
Articolo 63 – tariffe
Articolo 64 – esenzioni

Titolo IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 65 – rinvio
Articolo 66 – disposizioni transitorie
Articolo 67 – versamento canone anno 2021
Articolo 68 – entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:

- a) il **Canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- b) il **Canone mercatale**, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.

2. Ai sensi dell'art. 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Ai sensi dell'art. 838 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, Il Canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di San Miniato.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, per le fasi successive alle attività di autorizzazione e/o concessione. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, predispone i provvedimenti di rimborso.

3. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, o parte di essa, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 3 – Criteri generali per la determinazione della tariffa

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi 826, 827, 841 e 842, gli enti procedono alla determinazione delle tariffe sia per il canone patrimoniale che mercatale, partendo dalla classificazione del Comune sotto il profilo della popolazione.

2. In relazione alle classi demografiche stabilite dalla suddetta legge, questo Ente appartiene alla classe dei Comuni con popolazione oltre 10.000,00 e fino a 30.000 abitanti, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2020, la popolazione residente nel territorio comunale è pari a 27.949. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

3. La tariffa, sia per il canone patrimoniale che mercatale, è definita in relazione alla tariffa standard determinata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 e modulata in base ai criteri ammessi dalla medesima normativa, come evidenziato nei successivi articoli.

4. Ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la tariffa si distingue in annua e giornaliera.

Articolo 4 – Approvazione tariffe

1. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed entro il termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.

Titolo II
CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I
Disciplina generale del Canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 5 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di San Miniato e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di San Miniato, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 6 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico risultante dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori (art. 1292 del Codice Civile), salvo il diritto di regresso.

3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare al Comune la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.

4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.

5. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 7 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata dell'esposizione, alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato.

5. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

6. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 8 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

2. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Articolo 9 – Tariffe

1. La misura complessiva del canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, moltiplicata per i metri quadrati.

2. La misura complessiva del canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della

deliberazione di approvazione delle tariffe, moltiplicata per i metri quadrati e per i giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

3. I coefficienti di cui ai commi precedenti sono determinati per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, tenendo conto, rispettivamente:

- della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- della tipologia dei mezzi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 10 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 11 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 9 del presente regolamento, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie disciplinate da regolamento ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160:

- a) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni 1 a concessione;
- b) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;
- c) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- d) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale;
- e) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;
- f) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- g) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, di durata non superiore ad una giornata;
- j) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- k) occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune, per l'area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale;
- l) occupazioni occasionali dovute ad operazioni di trasloco di durata non superiore ad un giorno;

- m) occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- n) occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate per lavori (gas, acqua, luce, telefono) con finalità di pubblica.

Articolo 12 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- e) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- f) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione al 70%;

Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione a partire da quella più favorevole all'utente.

Articolo 13 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet del Comune e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato, salvo diversa disposizione in occasione della approvazione delle tariffe da parte della Giunta comunale:

- entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, per pagamenti in unica soluzione,
- in n. 4 rate con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre dell'anno di riferimento, per pagamenti superiori ad Euro 1.000,00.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è dovuto al rilascio della concessione/autorizzazione ed è determinato in base all'effettivo periodo di utilizzo, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese arrotondato.

5. Il Comune o Concessionario, qualora la gestione del canone sia affidata in concessione, trasmettono annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 14 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, oppure rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 5%. Sono considerate permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

3 bis. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. In caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune, previa redazione di processo verbale di constatazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in ripristino del suolo e/o dei beni interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché esistano i presupposti per il rilascio della concessione/autorizzazione.

8. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Capo II

Delle occupazioni

Articolo 15 - Categorie di occupazione

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

<i>Categoria di occupazione</i>
1) Passi carrabili - Costruiti dal Comune - Accesso carburanti - A raso
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo
3) Manomissioni stradali
4) chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.

5) tende solari davanti ai negozi di vendita o attività commerciali
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale
10) Attività edilizia
11) Altre occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
12) Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi
13) Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità
14) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

Articolo 16 – Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Il territorio del Comune è suddiviso in due zone, in relazione agli elementi di centralità, intensità abitativa e densità di traffico pedonale e veicolare.

- Zona 1 : le vie dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni di Ponte a Elsa, La Scala, San Miniato Basso, Catena, Ponte a Egola, San Donato, San Romano;

- Zona 2: le vie delle rimanenti frazioni e tutto il rimanente territorio.

2. Le strade e le aree ricomprese nelle zone di cui al comma precedente sono individuate dalla perimetrazione dei centri abitati approvata dall'amministrazione comunale ai sensi del codice della strada.

Articolo 17 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a) Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo

la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

b) Alterazioni stradali

Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura della sola alterazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula: $mq = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza dello scavo}$.

Le altre superfici occupate con transennature, materiali e attrezzature relative, comprese le aree che vengono escluse dalla circolazione, devono essere computate come cantiere collegato

c) Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

d) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

e) Occupazioni per Attività Edilizia

Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell'applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.

f) Passi carrabili

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dall'ufficio Polizia Municipale al titolare dell'atto di concessione, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il Comune, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

g) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dall'ufficio Polizia Municipale al titolare dell'atto di concessione.

h) Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e dalle aziende esercenti attività strumentali a questa

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

i) Occupazioni del suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

j) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione (Categoria 14) è soggetta a preventiva concessione.

Il gestore di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di comunicazione deve richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico avente alternativamente ad oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

In tutti i casi di cui al periodo precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale di 50 metri quadrati.

La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è ha luogo con le seguenti modalità:

a) impianto singolo: unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestore titolare di concessione governativa o a soggetto da esso delegato; durata della concessione pari a 6 anni;

b) impianti in *co-siting* e impianti in *sharing*: due o più atti di concessione (una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati; durata della concessione pari a 6 anni e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.

La tariffa relativa al canone di concessioni oggetto del presente articolo é determinata dall'applicazione dei seguenti fattori:

- superficie occupata: stabilita convenzionalmente in 50 metri quadrati;

- contesto: occupazione compresa all'interno o all'esterno dei centri abitati così come delimitati dal vigente strumento urbanistico;

- ricaduta della sottrazione di suolo all'uso cui è destinato;

La tariffa come sopra determinata è ridotta del 50% per ciascuna concessione rilasciata in regime di co-siting o in sharing in aggiunta a quella principale. All'occupazione principale la riduzione del 50% prevista dal presente comma non è applicabile.

Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al triplo del canone annuo di riferimento rapportato al giorno.

Articolo 18 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

Capo III Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale alcuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinate o promosse dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Articolo 20 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in una unica categoria.

Articolo 21 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- c) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

4. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni, aeromobili e palloni frenanti;
- b) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- c) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità sonora".

6. La pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

7. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

Articolo 22 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del Soprintendente per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio delle province di Pisa e Livorno.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni culturali vincolati ai sensi della parte II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatto salvo quanto disposto al comma 5, si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il d.lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli richiamata al comma 4, previo parere favorevole del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

6. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni di Cigoli, Stibbio, Montebicchieri, Moriolo, Bucciano, Balconevisi, che hanno particolare pregio, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione di qualità comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dallo strumento urbanistico comunale.

7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al precedente art. 14.

Articolo 23 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs.

10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- a) si osservano le disposizioni di cui all'art. 7, per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata ed autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
- c) per la dimensione dei cartelli si rimanda al piano generale degli impianti pubblicitari previsti dal Regolamento;
- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 24 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari ove applicabili.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. All'interno dei centri abitati l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 19, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia ove applicabili.

Articolo 25 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune o dal Concessionario, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Articolo 26 – Riduzioni

1. La tariffa del Canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo con dichiarazione, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione

dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 27 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
- b. le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- d. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
- e. la pubblicità apposta sulle vetrine delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari, sempre che le dimensioni non superino il 40% della superficie complessiva di ciascuna vetrina;
- f. la collocazione di cartelli pubblicitari su aree comunali destinate a verde pubblico, da parte di soggetti privati che provvedono all'allestimento e gestione / manutenzione del verde mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I Disciplina del Canone mercatale

Articolo 28 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 29 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 30 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato.

L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in ragione della loro dimensione individuale: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici autonomamente imponibili devono essere arrotondate singolarmente

Articolo 31 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 32 – Categorie di occupazione giornaliera

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione giornaliera:

Categoria di occupazione giornaliera
1) Commercio su aree pubbliche di beni durevoli

Articolo 33 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 34 – Tariffe

1. La tariffa standard annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è di € 40,00 per metro quadrato.

2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,70 per metro quadrato.

3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

4. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.

6. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 35 – Riduzioni-maggiorazioni ai sensi della legge 160/2019

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale effettuate da concessionari di posteggio, è applicata la maggiorazione del 25 per cento della tariffa prevista dal comma 842, art. 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e la riduzione del 30 per cento sull'ammontare del canone derivante a seguito dell'applicazione della maggiorazione di cui sopra.

2. Il canone mercatale dovuto dai concessionari di posteggio presso i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è calcolato convenzionalmente su un numero complessivo di ore di occupazione al giorno pari a 9.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale effettuate da soggetti non concessionari di posteggio (spuntisti) è applicata la maggiorazione del 25 per cento della tariffa del canone su base giornaliera.

4. Il canone mercatale dovuto dagli "spuntisti" presso i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è calcolato convenzionalmente su un numero complessivo di ore di occupazione giornaliere pari a 9.

Articolo 36 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

3. Il canone relativo alle concessioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

4. Il canone relativo alle concessioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, calcolato per anno solare sulla base delle occupazioni previste dal provvedimento di concessione, se di importo superiore ad € 300,00, può essere versato in due rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce.

5. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. L'ufficio Polizia Municipale trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 37 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- c) che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 38 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Titolo IV

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto

Articolo 39 - Oggetto

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 38, al Canone mercatale.

Capo II

Procedure amministrative

Articolo 40 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.

2. L'autorizzazione non è necessaria per occupazioni temporanee di durata non superiore alle 24 ore.

3. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.

4. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

5. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

6. Il procedimento di cui al comma 3 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Articolo 41 - Istanza

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda all'ufficio Polizia Municipale del Comune, responsabile dell'istruttoria e del rilascio della concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni per le quali è previsto un titolo autorizzatorio di natura edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria corredata della relativa documentazione all'ufficio Edilizia privata.

del Comune, responsabile dell'istruttoria e del rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici.

3. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni antecedenti l'inizio previsto dell'occupazione o dell'installazione dei mezzi pubblicitari

4. La domanda, di autorizzazione all'occupazione, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la modalità e tipologia dell'occupazione;
- f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- La planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio, tranne che per occupazioni di modeste entità;
- La documentazione fotografica;
- Il progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

6. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata all'ufficio Polizia Municipale del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

7. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- a) allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- b) allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- c) allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- d) allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

8. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

9. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

10. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

11. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

12. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) Pubblicità su autoveicoli;
- b) Autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- c) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- d) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

13. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

14. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione.

Articolo 42 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale a mezzo di posta elettronica certificata.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.

Articolo 43 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria per verificare la regolarità e completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata.

4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché il Comune comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.

6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti TOSAP e ICP.

Articolo 44 – Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

2. Il provvedimento, anche di diniego, deve essere notificato al soggetto passivo, tramite consegna a mano da parte dell'Ufficio titolare del procedimento, oppure tramite invio a mezzo pec o in alternativa a mezzo raccomandata AR.

Articolo 45 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
- la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
- la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
- l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 46 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove previsto;
 - prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 47 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 48 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti.

Articolo 49 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:

- a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 50 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte dell'ufficio Comunale che l'ha rilasciata, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune, quando si verificano:

- a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
- c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 30 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 5 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;
- d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato dal Comune, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
- e) il mancato pagamento del canone nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

5. In caso di revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dalla presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di revoca o decadenza della concessione.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiale da rimuovere. Ove il destinatario del provvedimento di revoca o decadenza della concessione non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo sarà assoggettata al pagamento del canone.

Articolo 51 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si procede al rimborso.

Articolo 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

Articolo 53 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio Polizia Municipale che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all'ufficio Polizia Municipale la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 39 del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.
6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.
8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Articolo 54 – Rapporti tra Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio e Ufficio Tributi

1. Tutte le concessioni all'occupazione o autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari, di natura permanente, ad eccezione di quelle collegate al canone mercatale, devono essere trasmesse dall'Ufficio titolare del procedimento autorizzatorio all'Ufficio Tributi dell'Ente, in modo che quest'ultimo possa curare e monitorare la riscossione dell'entrata ogni anno.
2. Analogamente, ad eccezione per quanto attiene il canone mercatale, l'Ufficio titolare del procedimento autorizzatorio deve trasmettere all'Ufficio Tributi dell'Ente, ogni variazione di titolarità inerente il canone, nonché atti di cessazione o revoca.
3. Qualora il canone di cui all'art. 1 del presente regolamento sia affidato in concessione in tutto o in parte ad altro soggetto, anche per quanto attiene l'aspetto monetario dell'entrata qui disciplinata, le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono rivolte al soggetto concessionario.
4. Annualmente l'Ufficio Tributi comunica all'Ufficio che ha rilasciato la concessione il mancato pagamento del canone ai fini della decadenza della concessione di cui all'art. 51.

Capo III

Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 55 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio istanza di rimborso delle somme versate e non dovute.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 56 – Sanzioni per mancato pagamento

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. L'ufficio competente provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi, nonché spese di notifica. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

3. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

Articolo 57 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario cui è affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali.

3. In caso di affidamento della riscossione del canone in Concessione, il Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, provvede anche alla riscossione coattiva delle relative entrate.

Articolo 58 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento

del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 59 – Interessi

1. Per le somme dovute a seguito di inadempimento, nonché sulle rateazioni, si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

Articolo 60 – Importi minimi

1. Il versamento del canone non è dovuto qualora l'importo annuo da versare complessivamente sia inferiore ad euro 10,00.

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I Disciplina delle pubbliche affissioni

Articolo 61 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, messaggi a rilevanza economica.

Articolo 62 – Pagamento

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 63 - Tariffe

1. Per la determinazione del canone e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applica la disciplina relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari.

2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale.

Articolo 64 - Esenzioni

1. Sono in ogni caso esenti dal canone le affissioni di:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva;
- b) manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali;
- c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 65 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 66 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Dall'anno 2022, la tariffa e le scadenze riservate ai servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019, sono soggette alla applicazione dell'art. 1 comma 831 bis della Legge 160/2019.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale regolarizzazione alle norme in esso contenute dovrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 2025.

Articolo 67 – Versamento canone anno 2021

1. Per quanto riguarda il primo anno di applicazione del canone, i termini ordinari di versamento del canone, anche mercatale, sono differiti con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 68 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.